

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI

Servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, compresi quelli già ospitati presso i centri della provincia di Ferrara, secondo le seguenti tipologie di struttura:

Lotto A) civili abitazioni e strutture comunitarie dedicate all'accoglienza per adulti. - CIG 6958495BB8

Lotto B) alberghi, agriturismo, residenze vacanze. - CIG 6958513A93

Chiarimento N. 5

Domanda REFERENZE BANCARIE

Premesso che:

1. il disciplinare di gara prevede, come requisiti speciali di partecipazione, tra l'altro, di essere in possesso di n. 2 referenze bancarie emesse in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando;
2. nel medesimo articolo è altresì previsto che, fermo restando il requisito in oggetto (referenze bancarie), gli offerenti, in presenza di giustificati motivi, ivi incluso l'aver iniziato l'attività da meno di tre anni potranno partecipare, comprovando ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/16.
3. Art 86 D.Lgs. 50/16 al comma 4 prevede che l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

Si chiede se, come già sentenziato dal Consiglio di Stato in un caso analogo (N. 03346 del 14 aprile 2015), la Stazione appaltante potrebbe ritenere valido, come documento considerato idoneo a sostituire il possesso del requisito della seconda referenza bancaria, un'altra referenza emessa, ad esempio da un'Assicurazione attestante una situazione finanziaria equilibrata che consenta di far fronte agli impegni assunti oppure da altro operatore del settore finanziario che attesti il possesso di un'adeguata struttura economica-finanziaria che gli consente di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico.

Risposta

Si, è possibile presentare un'altra referenza ai sensi dell'art. 86 c. 4 del D.Lgs 50/2016 in particolare comprovata copertura assicurativa attestante una situazione finanziaria equilibrata che consenta di far fronte agli impegni assunti oppure da altro operatore del settore finanziario che attesti il possesso di un'adeguata struttura economica-finanziaria che gli consente di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico.

Chiarimento N. 6

Domanda PROPORZIONALITA' QUOTA ESECUZIONE

Il disciplinare di gara al punto 13 Requisiti speciali di partecipazione prevede, tra l'altro, che i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti, in ragione della propria quota di esecuzione dell'appalto che dovrà essere indicata per singolo operatore nell'offerta e nella documentazione di gara.

Si chiede se tale criterio di proporzionalità è applicabile al possesso di referenze bancarie e dei due anni di esperienza nella misura in cui un soggetto che, ad esempio avesse il 40% di un costituendo RTI, dovrebbe possedere 1 sola referenza bancaria e 9,6 mesi di esperienza.

In caso contrario si chiede quale corretta interpretazione sia da attribuire alla norma citata.

Risposta

Il criterio non è applicabile.